

(N. 2278)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 20 novembre 1957 (V. Stampato n. 3206)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

(ZOLI)

col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

e col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 NOVEMBRE 1957

Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e
modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero
del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

RIFORMA DEL TRATTAMENTO
DI QUIESCENZA DELLA CASSA
PER LE PENSIONI AI SANITARI

Art. 1.

La disposizione contenuta nel comma primo dell'articolo 3 della legge 11 giugno 1954, numero 409, concernente la riduzione ad anni 15 del minimo di servizio utile per il diritto alla pensione, si applica:

nei casi di cessazione dal servizio in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età stabilito dal regolamento organico oppure per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione;

nei casi previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

Art. 2.

Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari è data facoltà, agli effetti del trattamento di quiescenza, di riscattare, in una sola volta o in più volte, fino ad un massimo di anni 15, i seguenti servizi e periodi, che non siano altrimenti utili in pensione o contemporanei ad altri servizi utili:

a) i servizi e i periodi indicati all'articolo 23 della legge 11 giugno 1954, n. 409, ferme rimanendo le limitazioni previste dall'articolo stesso;

b) i servizi resi agli enti di cui all'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

La limitazione del riscatto al massimo di anni 15 non trova applicazione qualora la relativa domanda risulti presentata prima della data di pubblicazione della presente legge. In tale caso rimangono ferme le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 67 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

I servizi e i periodi ammessi a riscatto sono valutati, ai fini del diritto al trattamento di quiescenza, nella loro effettiva durata, in anni, mesi e giorni. Però, per le domande presentate prima della data di pubblicazione della presente legge, la valutazione, ai fini predetti, si effettua con le norme precedentemente in vigore.

Art. 3.

Per ogni iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, e con riferimento a ciascun anno solare di servizio, si determina la retribuzione annua contributiva con l'applicazione delle norme contenute nei commi secondo e terzo dell'articolo 12 e negli articoli 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Però, detta retribuzione, qualora sia inferiore a lire 1 milione e 300.000, si considera per un importo pari agli otto decimi della retribuzione stessa aumentati di lire 260.000 e, in nessun caso, per un importo inferiore a lire 600.000.

Nel caso di iscrizione per servizi simultaneamente resi, la retribuzione annua contributiva di cui al comma precedente viene determinata sul complessivo trattamento economico ed attribuita ai vari servizi, per quote, in proporzione alle rispettive retribuzioni corrisposte al sanitario.

Il periodo di servizio militare riconosciuto utile in conformità alle norme contenute nel comma terzo dell'articolo 40 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e dell'articolo 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, si considera come immediatamente precedente la data di reinscrizione e ad esso si attribuisce la retribuzione annua contributiva di cui al primo comma determinata per l'anno solare in cui cade la data predetta.

Per gli anni solari che comprendono il periodo di servizio militare che sia per se stesso utile ai fini del trattamento di quiescenza le retribuzioni annue contributive di cui al primo comma sono determinate prendendo a base il trattamento economico cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio civile.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per ciascun anno solare di servizio assistito da iscrizione facoltativa prevista per i sanitari con trattamento annuo non superiore a lire 84.000, per quelli che rendono servizio presso Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con entrate effettive ordinarie inferiori a lire 1.500.000 annue e per quelli che si trovino nelle condizioni contemplate dal comma primo dell'articolo 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, la retribuzione annua contributiva è considerata in ogni caso di importo fisso pari a lire 600.000.

Nei casi di continuazione di iscrizione o di reinscrizione facoltativa prevista dal comma primo del citato articolo 12 con inizio da data posteriore a quella da cui ha effetto la presente legge, il sanitario, a domanda, può ottenere l'attribuzione di una retribuzione annua contributiva superiore a lire 600.000, ma in ogni caso non superiore a quella determinata ai sensi del comma primo in base al trattamento economico effettivamente percepito.

Art. 4.

Il trattamento di quiescenza si determina in base:

a) alla rendita vitalizia indicata nella tabella A unita alla presente legge, in corrispondenza al servizio utile;

b) alla rendita vitalizia differenziale di cui all'articolo 5, calcolata sulla parte della retribuzione annua contributiva eccedente le lire 600.000;

c) ad una rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000.

Ai fini della determinazione della rendita di cui alla lettera a) si considera come servizio utile quello arrotondato in anni e mesi interi, riferendosi all'effettivo periodo di contribuzione.

Nei casi in cui ricorra la valutazione delle campagne di guerra o degli analoghi benefici previsti dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, le rendite di cui alle lettere a) e b) si considerano con una maggiorazione pari ad una frazione delle rendite stesse avente per numeratore il periodo corrispondente ai benefici e per denominatore il servizio utile deter-

minato in applicazione del comma precedente, entrambi espressi in mesi.

Nei casi di pensione, il trattamento annuo di quiescenza determinato in base alle rendite di cui alle lettere a), b) e c) è comprensivo della tredicesima mensilità.

Per le cessazioni dal servizio dovute ad esodo volontario previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, ai fini della determinazione della relativa maggiorazione del trattamento, si applicano le norme contenute nella legge 19 ottobre 1956, n. 1225.

Art. 5.

Al fine della determinazione della rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'articolo 4, si calcola, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, la retribuzione annua differenziale tra la retribuzione annua contributiva attribuita all'iscritto ai sensi dell'articolo 3 e quella minima di lire 600.000 prevista dall'articolo stesso. Tale retribuzione, nel caso di interruzione di servizio nel corso dell'anno, viene attribuita per una aliquota pari a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi interi di servizio prestati o come tali considerati.

Nel caso di iscrizione per servizi simultaneamente resi, ai fini dell'attribuzione, per parti, ai vari servizi, della retribuzione annua differenziale di cui al comma precedente, la detrazione delle complessive lire 600.000 si effettua sulla quota della retribuzione annua contributiva, determinata ai sensi del comma secondo dell'articolo 3, relativa al servizio di maggiore durata. Qualora detta quota risulti inferiore a lire 600.000, la detrazione, per la differenza, si effettua sulla quota relativa al servizio di durata immediatamente inferiore.

In base alle retribuzioni differenziali attribuite all'iscritto per ogni anno solare di servizio, la rendita vitalizia differenziale si determina mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella D unita alla presente legge.

Art. 6.

Per la determinazione della misura del trattamento di quiescenza, i servizi utili an-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

teriori alla data da cui ha effetto la presente legge si arrotondano ad anni interi trascurando la frazione non superiore a sei mesi e si considerano come prestati senza interruzione nel periodo immediatamente precedente la suddetta data. A tali servizi, computati, però, con esclusione di quelli ammessi a riscatto in seguito a domande presentate a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, si attribuisce, ai fini della applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 5, una retribuzione annua differenziale costante pari al prodotto della retribuzione annua differenziale riferita alla data predetta per il coefficiente della tabella *E* unita alla presente legge corrispondente agli anni dei servizi computati nel modo suindicato.

Nel caso di iscrizione in atto alla data da cui ha effetto la presente legge per servizi simultaneamente resi, la retribuzione annua differenziale costante di cui al comma precedente viene determinata distintamente per ciascuno dei servizi. A tal fine, la parte dei predetti servizi che anteriormente al 12 luglio 1954 sia stata assistita da duplice iscrizione ed abbia dato luogo all'accreditamento previsto dal comma secondo dell'articolo 31 della legge 11 giugno 1954, n. 409, è valutata una sola volta ed è attribuita al servizio di maggiore durata.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua differenziale di cui al comma primo, il servizio militare contemplato al terzo comma dell'articolo 3 viene computato qualora la domanda di riconoscimento sia stata presentata anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge. Nel caso di domanda presentata posteriormente, al predetto servizio militare già prestato alla data da cui ha effetto la presente legge si attribuisce la retribuzione annua differenziale di cui al comma primo determinata in base al rimanente servizio utile anteriore a tale data.

Art. 7.

Nei casi di diritto all'indennità una volta tanto, diretta o indiretta, previsti dagli articoli 25 e 30 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 e dall'articolo 6 della legge 11 giugno 1954,

n. 409, il relativo importo lordo è pari alla somma:

a) della rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'articolo 4 moltiplicata per il coefficiente fisso 4,10;

b) della rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'articolo 4 moltiplicata per il coefficiente fisso 7,85;

c) di tante volte lire 1.900 quanti sono i mesi di servizio considerato utile per la determinazione della rendita vitalizia di cui alla lettera a).

L'importo lordo dell'indennità diretta una volta tanto nei casi previsti dal comma primo dell'articolo 7 della legge 11 giugno 1954, n. 409, viene determinato nel modo indicato al comma precedente, escludendo, però, la parte di cui alla lettera a) e riducendo ad un terzo quella di cui alla lettera b).

Art. 8.

Il trattamento annuo lordo, per la pensione diretta, è pari alla somma delle rendite di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 4.

Nei casi di pensione diretta di privilegio, contemplati al comma primo dell'articolo 9 della legge 11 giugno 1954, n. 409, le rendite di cui alle lettere a) e b) sono aumentate di un decimo. In nessun caso, però, l'importo risultante per la rendita di cui alla lettera a) può essere inferiore a lire 126.403 annue, e quello per la rendita di cui alla lettera b) ad un terzo della retribuzione annua differenziale, definita dall'articolo 5, riferita alla data della cessazione dal servizio.

Quando si tratti di lesioni od infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, le rendite di cui al comma precedente sono aumentate di due decimi ed i minimi ivi stabiliti sono elevati, per la rendita di cui alla lettera a), a lire 324.479 annue e, per la rendita di cui alla lettera b), ai due terzi della predetta retribuzione annua differenziale.

Per tutte le pensioni dirette considerate nei commi precedenti, in nessun caso la rendita di cui alla lettera a) può superare le lire 536.508 annue, e la rendita di cui alla lettera

b) può superare la retribuzione annua differenziale di cui al comma secondo. A tal fine, nel caso di valutazione in pensione di servizio simultaneo di durata inferiore a 120 mesi, la parte della predetta retribuzione attribuita per il servizio stesso ai sensi del comma secondo dell'articolo 5, si considera per una aliquota pari al rapporto tra tale durata e quella di 120 mesi.

Art. 9.

La facoltà prevista al comma primo dell'articolo 25 della legge 24 maggio 1952, n. 610, di chiedere la liquidazione della pensione computando i servizi simultanei nella loro totalità oppure solo in parte, comprendendo però, in ogni caso, il servizio per il quale avviene la cessazione, è estesa agli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, nei casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.

Per l'iscritto che abbia conseguito o consegua la pensione, nei casi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione in cui ricorra l'applicazione dell'articolo 20 della citata legge 1952, n. 610, quando il relativo periodo sia, almeno in parte, non anteriore alla data predetta, la parte aggiuntiva di pensione è costituita unicamente da una integrazione della rendita di cui alla lettera b) dell'articolo 4, determinata mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella D unita alla presente legge.

Art. 10.

La pensione indiretta o di reversibilità è calcolata sulla corrispondente pensione diretta, applicando le aliquote stabilite dall'articolo 32 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per le rendite di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, e l'aliquota fissa di cinque sestimi, per la rendita di cui alla lettera c) dell'articolo stesso.

La pensione indiretta di privilegio, nonché quella di reversibilità della pensione diretta di privilegio quando il sanitario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, sono calcolate prendendo a base il trattamento diretto di privilegio previsto dal com-

ma terzo dell'articolo 8 ed applicando, per le rendite di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, le aliquote indicate al comma precedente con un minimo, però, del 50 per cento.

L'importo annuo lordo della pensione indiretta di privilegio o di reversibilità della pensione diretta di privilegio in nessun caso può essere inferiore a lire 126.403 per la parte riferita alla rendita di cui alla lettera a) dell'articolo 4.

TITOLO II.

NUOVA MISURA DEI CONTRIBUTI DELLA CASSA PER LE PENSIONI AI SANITARI

Art. 11.

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, il contributo dovuto, per ogni iscritto, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, è pari al 24 per cento della retribuzione annua contributiva, oltre alla somma annua di lire 40.000. Tale contributo è, per il 9 per cento della retribuzione annua contributiva, a carico dell'iscritto. Nessun contributo è dovuto per i posti vacanti e per i posti coperti da titolari non iscritti nè obbligatoriamente, nè facoltativamente.

Nel caso di iscrizione per servizi simultaneamente resi, il criterio di attribuzione, per quote, della retribuzione annua contributiva stabilito dal comma secondo dell'articolo 3 si applica anche per la ripartizione a carico dei vari Enti delle lire 40.000 annue dovute ai sensi del comma precedente.

Per il riconoscimento del servizio militare in applicazione delle norme citate al comma terzo dell'articolo 3, è dovuto dal sanitario reiscritto alla Cassa il contributo annuo complessivo di cui al primo comma. Tale contributo è da determinarsi in base alla retribuzione annua contributiva attribuita al predetto servizio ai sensi dello stesso comma terzo dell'articolo 3. Detta retribuzione, nei casi di reiscrizione anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, si considera pari alla retribuzione differenziale costante di cui al comma primo dell'articolo 6 aumentata di lire 600.000. Qualora la domanda sia stata presen-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tata nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1954 alla data di pubblicazione della presente legge per il predetto riconoscimento è dovuto dal sanitario il contributo di lire 169.000 annue.

Art. 12.

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, nei casi di iscrizione facoltativa contemplati al comma quinto dell'articolo 3, il contributo annuo dovuto alla Cassa è interamente a carico del sanitario. Tale contributo rimane stabilito nella misura fissa di lire 84.000. Nel caso, però, di attribuzione di una retribuzione annua contributiva superiore a lire 600.000 in applicazione del comma sesto dell'articolo 3, dal sanitario è dovuto il contributo complessivo di cui al comma primo dell'articolo 11, determinato in base alla detta retribuzione.

Art. 13.

Il contributo per i servizi che vengono ammessi a riscatto con deliberazioni adottate posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge si determina in base alle norme contenute nei commi seguenti e nei successivi articoli 14 e 15.

I servizi di cui al comma precedente si scindono nelle seguenti parti:

a) nel periodo anteriore alla data di inizio del servizio utile;

b) nei distinti periodi compresi nelle successive durate di interruzione del servizio utile.

Ciascuno dei predetti periodi si considera espresso in mesi, computando per un mese intero la frazione di mese. In nessun caso, però, le durate in mesi dei periodi di cui alla lettera b) possono considerarsi superiori a quelle computate per le rispettive interruzioni del servizio utile ai sensi dell'articolo 3.

Ad ognuno dei periodi da riscattare, che si considera come immediatamente precedente la data di inizio del successivo periodo di servizio utile, si attribuisce l'identica retribuzione annua contributiva, ragguagliata in ogni caso all'intero anno, già attribuita all'iscritto per

l'anno solare in cui cade la data predetta. Nel caso in cui tale anno solare sia anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge si considera come retribuzione annua contributiva la retribuzione annua differenziale di cui all'articolo 6 aumentata di lire 600.000.

Art. 14.

In base alla retribuzione annua contributiva, attribuita ad ogni periodo da riscattare ai sensi dell'articolo 13 e diminuita di lire 350.000, si determina, con riferimento al periodo stesso, la relativa quota teorica di rendita vitalizia differenziale riferita alla fine del mese di presentazione della domanda, da calcolarsi con l'applicazione delle norme annesse alla tabella D unita alla presente legge.

Il contributo di riscatto è pari al prodotto della quota di cui al comma precedente per il coefficiente fisso 12,50, con l'aggiunta di lire 2.000 per quanti sono i mesi del periodo da riscattare, ferma rimanendo la riduzione ad un terzo nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 34 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Art. 15.

Per le domande di riscatto presentate dalla data da cui ha effetto la presente legge a quella della sua pubblicazione, è data facoltà all'iscritto od ai suoi aventi causa di chiedere che ai servizi da riscattare vengano attribuite, con riferimento ai vari periodi del servizio stesso, le retribuzioni annue contributive risultanti dall'applicazione del quarto comma dell'articolo 13, ovvero la retribuzione annua contributiva fissa di lire 600.000. Il relativo contributo viene determinato, in base alla retribuzione prescelta, con l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 14. Qualora sia stata prescelta la retribuzione di lire 600.000, il contributo di riscatto non può superare quello determinato in conformità alle norme contenute nel primo comma dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1954, n. 409.

Quando la domanda di riscatto risulti regolarmente presentata in data anteriore a quella da cui ha effetto la presente legge, il contributo si determina in base alle norme vigenti

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla data di presentazione della domanda stessa e i relativi servizi vengono valutati come utili anche ai fini dell'applicazione del comma primo dell'articolo 6.

TITOLO III

MIGLIORAMENTI AI PENSIONATI
DELLA CASSA PER LE PENSIONI
AI SANITARI

Art. 16.

Le pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, si riliquidano, a decorrere da tale data, con l'applicazione delle norme contenute negli articoli 17, 18, e 19, prendendo a base il servizio utile computato per la liquidazione originaria.

I nuovi importi annui lordi sono comprensivi della 13^a mensilità.

Con la riliquidazione di cui al presente articolo, l'eventuale parte aggiuntiva di pensione prevista dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e l'eventuale maggiorazione per esodo volontario prevista dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1225, rimangono invariate nel loro importo.

Art. 17.

Il nuovo importo annuo lordo della pensione diretta da attribuirsi ai sensi dell'articolo 16, è pari alla somma:

1) della rendita vitalizia indicata alla tabella F unita alla presente legge, in corrispondenza al servizio utile;

2) della rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000 di cui alla lettera c) dell'articolo 4.

Per le campagne di guerra o gli altri analoghi benefici di cui alla legge 6 luglio 1939, n. 1035, e per gli anni di abbuono nei casi di esodo volontario previsti dalla legge 19 maggio 1950, n. 319, o di mancato giuramento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 837, il nuovo importo della relativa maggiorazione è pari ad una frazione della rendita di cui al n. 1) avente

per numeratore il numero delle campagne o degli anni di abbuono e per denominatore quello degli anni di servizio utile.

Art. 18.

Il nuovo importo annuo lordo della pensione indiretta o di reversibilità, da attribuirsi ai sensi dell'articolo 16, è determinato sul corrispondente trattamento di pensione diretta applicando, per la rendita di cui al n. 1) dell'articolo 17, le aliquote previste dai commi primo e secondo dell'articolo 10, per le rendite di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 e, per la rendita di cui al n. 2) dell'articolo 17, l'aliquota fissa di cinque sestimi. A tal fine si considera come trattamento corrispondente:

la pensione di privilegio di 1^a categoria, nei casi di pensione indiretta di privilegio e nei casi di reversibilità relativi a sanitari morti per la stessa causa che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato diretto;

la pensione di privilegio che sarebbe stata riliquidata al sanitario in base alla categoria già attribuitagli, negli altri casi di reversibilità di pensione diretta di privilegio.

Il nuovo importo annuo lordo della pensione indiretta o di reversibilità, nei predetti casi in cui il corrispondente trattamento è rappresentato da pensione diretta di privilegio, in nessun caso può essere inferiore a lire 198.800 per la parte riferita alla rendita di cui al n. 1) dell'articolo 17.

Art. 19.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa sanitari ed enti locali, i nuovi importi annui lordi determinati in applicazione degli articoli 16, 17 e 18, sono ripartiti per quote proporzionali a quelle che risultavano attribuite prima della data da cui ha effetto la presente legge.

Art. 20.

Nei casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per le iscrizioni alla Cassa avvenute anteriormente a tale data, l'importo annuo lordo della

pensione risultante in applicazione degli articoli 8 e 10 in nessun caso può essere inferiore a quello corrispondente che risulterebbe, per lo stesso servizio utile, in base alle norme contenute negli articoli 17 e 18.

TITOLO IV

MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Art. 21.

Nei casi in cui le vigenti disposizioni prescrivono, per il conferimento del diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, un periodo minimo di stato coniugale anteriore alla cessazione dal servizio, detto periodo è fissato in un anno compiuto ed è richiesto solo quando il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età dell'iscritto.

Art. 22.

Per le domande che verranno presentate alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, in nessun caso saranno ammessi a riscatto i servizi o periodi per i quali le vigenti disposizioni prevedano l'obbligo o la facoltà della ricongiunzione ai fini di un unico trattamento di quiescenza.

Art. 23.

Per ciascuna Cassa pensioni, facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro; la prescrizione prevista dall'ultimo comma, rispettivamente, dell'articolo 61 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, dell'articolo 55 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, dell'articolo 64 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, e dell'articolo 53 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 2312, si applica soltanto per le rate di pensione già ammesse a pagamento.

La norma di cui al comma precedente ha valore di interpretazione autentica.

Art. 24.

Gli importi annui lordi dei trattamenti di quiescenza degli Istituti di previdenza, qualora si tratti di pensioni decorrenti da data non anteriore al primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, sono arrotondati, per eccesso, a centinaia di lire. Per la Cassa per le pensioni ai sanitari, tale arrotondamento si effettua su tutti i nuovi importi delle pensioni risultanti in applicazione della presente legge.

Per le pensioni dirette della Cassa per le pensioni ai sanitari, la ritenuta del 2 per cento prevista dall'articolo 23 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, modificata dall'articolo 15 della legge 11 giugno 1954, n. 409, è soppressa a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.

Per le pensioni dirette della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, la ritenuta del 2 per cento prevista dall'articolo 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, modificata dall'articolo 11 della legge 11 aprile 1955, n. 380, è soppressa a partire dal primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

Art. 25.

Nel caso di trattamento di quiescenza ad onere ripartito fra Istituti di previdenza ed ente locale, l'eventuale maggiore quota differenziale facente carico all'ente nei casi previsti dall'ottavo comma dell'articolo 52 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, dal sesto comma dell'articolo 47 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e dall'articolo 94 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, è determinata dagli Istituti di previdenza. Il relativo pagamento a favore dell'avente diritto è effettuato direttamente dall'ente.

Le disposizioni contenute nel precedente comma hanno valore di interpretazione autentica.

Art. 26.

Fino al 31 dicembre 1959 sono autorizzate, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, prestazioni di lavoro straordinaria-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rio, anche col sistema del cottimo, oltre i limiti di ore individuali e di spesa complessiva consentiti dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, con le modalità e secondo i criteri da stabilirsi dal Ministro del tesoro.

Art. 27.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1957. Le norme contenute negli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 21 si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data predetta.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VALORI DELLE RENDITE VITALIZIE DI CUI

S E R V I Z I O

Anni	S E R V I Z I O				
	0	1	2	3	4
0	—	590	1.181	1.773	2.366
1	7.145	7.747	8.350	8.953	9.558
2	14.433	15.047	15.662	16.278	16.895
3	21.871	22.498	23.126	23.756	24.386
4	29.469	30.109	30.751	31.394	32.038
5	37.234	37.889	38.545	39.202	39.861
6	45.175	45.845	46.517	47.190	47.864
7	53.304	53.990	54.677	55.366	56.056
8	61.629	62.332	63.036	63.742	64.449
9	70.161	70.882	71.604	72.328	73.054
10	78.913	79.653	80.394	81.137	81.881
11	87.896	88.655	89.416	90.179	90.944
12	97.123	97.903	98.685	99.469	100.255
13	106.606	107.409	108.213	109.019	109.827
14	116.362	117.187	118.015	118.845	119.676
15	126.403	127.253	128.106	128.960	129.817
16	136.747	137.623	138.501	139.382	140.265
17	147.409	148.312	149.218	150.126	151.037
18	158.407	159.340	160.274	161.212	162.151
19	169.760	170.723	171.688	172.656	173.627
20	181.488	182.482	183.480	184.480	185.483
21	193.610	194.638	195.670	196.704	197.742
22	206.148	207.212	208.280	209.350	210.424
23	219.126	220.228	221.333	222.442	223.553
24	232.567	233.709	234.854	236.003	237.155
25	246.497	247.681	248.868	250.059	251.254
26	260.943	262.171	263.403	264.639	265.878
27	275.934	277.209	278.487	279.770	281.057
28	291.499	292.823	294.151	295.483	296.820
29	307.669	309.045	310.426	311.810	313.200
30	324.479	325.910	327.345	328.785	330.230
31	341.963	343.451	344.945	346.444	347.947
32	360.158	361.708	363.263	364.823	366.388
33	379.104	380.718	382.338	383.963	385.593
34	398.842	400.524	402.211	403.905	405.604
35	419.415	421.168	422.928	424.694	426.466
36	440.869	442.698	444.533	446.376	448.224
37	463.253	465.162	467.067	469.000	470.929
38	486.617	488.610	490.611	492.618	494.633
39	511.017	513.099	515.188	517.285	519.390
40	536.508				

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A.

ALLA LETTERA A) DELL'ARTICOLO 4.

U T I L E

M E S I .

5	6	7	8	9	10	11
2.960	3.555	4.151	4.748	5.346	5.945	6.544
10.164	10.771	11.379	11.987	12.597	13.208	13.820
17.514	18.133	18.753	19.375	19.997	20.621	21.246
25.017	25.650	26.283	26.918	27.554	28.191	28.829
32.683	33.330	33.977	34.626	35.276	35.927	36.580
40.521	41.182	41.844	42.508	43.173	43.839	44.507
48.539	49.216	49.894	50.573	51.254	51.936	52.619
56.748	57.441	58.135	58.831	59.528	60.227	60.927
65.158	65.868	66.580	67.293	68.008	68.724	69.442
73.781	74.509	75.239	75.971	76.704	77.439	78.175
82.627	83.375	84.124	84.875	85.628	86.382	87.138
91.710	92.478	93.248	94.019	94.792	95.567	96.344
101.042	101.832	102.623	103.416	104.211	105.007	105.806
110.637	111.449	112.263	113.079	113.897	114.716	115.538
120.510	121.346	122.183	123.023	123.865	124.709	125.555
130.675	131.536	132.399	133.264	134.132	135.001	135.873
141.150	142.037	142.927	143.818	144.713	145.609	146.508
151.950	152.865	153.783	154.703	155.625	156.550	157.478
163.094	164.038	164.986	165.935	166.888	167.843	168.800
174.600	175.576	176.554	177.536	178.520	179.506	180.496
186.489	187.498	188.509	189.524	190.541	191.561	192.584
198.782	199.825	200.872	201.921	202.973	204.028	205.087
211.501	212.580	213.663	214.749	215.839	216.931	218.027
224.668	225.787	226.908	228.033	229.162	230.293	231.429
238.310	239.469	240.632	241.798	242.967	244.140	245.317
252.452	253.654	254.860	256.069	257.282	258.499	259.719
267.122	268.368	269.620	270.875	272.134	273.397	274.663
282.348	283.643	284.942	286.245	287.552	288.863	290.179
298.161	299.506	300.856	302.210	303.568	304.931	306.298
314.594	315.992	317.395	318.803	320.215	321.631	323.053
331.680	333.134	334.594	336.058	337.527	339.001	340.479
349.456	350.969	352.488	354.012	355.541	357.075	358.614
367.959	369.535	371.116	372.703	374.295	375.893	377.496
387.229	388.871	390.519	392.172	393.831	395.495	397.166
407.310	409.021	410.738	412.461	414.191	415.926	417.667
428.244	430.029	431.819	433.617	435.420	437.230	439.046
450.080	451.941	453.810	455.685	457.567	459.455	461.351
472.866	474.809	476.760	478.717	480.681	482.653	484.632
496.655	498.684	500.721	502.765	504.817	506.876	508.943
521.502	523.623	525.750	527.886	530.030	532.181	534.341

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA DIFFERENZIALE
DI CUI ALL'ARTICOLO 9 E DELLA QUOTA TEORICA DI RENDITA DIFFERENZIALE DA
COMMA PRIMO

S E R V I Z I O

Anni	S E R V I Z I O				
	0	1	2	3	4
0	—	0,00084	0,00169	0,00254	0,00339
1	0,01036	0,01125	0,01214	0,01304	0,01394
2	0,02129	0,02223	0,02317	0,02412	0,02507
3	0,03282	0,03381	0,03480	0,03580	0,03680
4	0,04498	0,04602	0,04707	0,04812	0,04918
5	0,05781	0,05891	0,06002	0,06113	0,06225
6	0,07135	0,07251	0,07368	0,07485	0,07603
7	0,08563	0,08686	0,08809	0,08933	0,09057
8	0,10071	0,10200	0,10329	0,10460	0,10591
9	0,11660	0,11796	0,11933	0,12071	0,12209
10	0,13337	0,13481	0,13626	0,13771	0,13916
11	0,15107	0,15258	0,15411	0,15564	0,15718
12	0,16973	0,17133	0,17294	0,17456	0,17618
13	0,18943	0,19112	0,19281	0,19452	0,19623
14	0,21020	0,21199	0,21378	0,21557	0,21738
15	0,23212	0,23400	0,23589	0,23779	0,23970
16	0,25525	0,25723	0,25923	0,26123	0,26324
17	0,27965	0,28174	0,28384	0,28595	0,28807
18	0,30539	0,30759	0,30981	0,31204	0,31428
19	0,33254	0,33487	0,33721	0,33956	0,34192
20	0,36110	0,36365	0,36612	0,36859	0,37109
21	0,39142	0,39401	0,39661	0,39923	0,40185
22	0,42330	0,42604	0,42878	0,43154	0,43431
23	0,45695	0,45984	0,46274	0,46564	0,46856
24	0,49243	0,49548	0,49853	0,50160	0,50469
25	0,52987	0,53309	0,53631	0,53955	0,54281
26	0,56938	0,57276	0,57617	0,57959	0,58302
27	0,61105	0,61462	0,61821	0,62182	0,62544
28	0,65502	0,65879	0,66258	0,66638	0,67020
29	0,70140	0,70538	0,70938	0,71339	0,71742
30	0,75034	0,75453	0,75875	0,76298	0,76724
31	0,80196	0,80639	0,81084	0,81531	0,81980
32	0,85643	0,86110	0,86579	0,87051	0,87524
33	0,91389	0,91882	0,92377	0,92875	0,93374
34	0,97452	0,97972	0,98494	0,99018	0,99545
35	1,03847	1,04396	1,04947	1,05500	1,06056
36	1,10595	1,11173	1,11755	1,12339	1,12925
37	1,17713	1,18324	1,18937	1,19553	1,20172
38	1,25223	1,25868	1,26515	1,27165	1,27817
39	1,33146	1,33826	1,34509	1,35194	1,35883
40	1,41505	1,42222	1,42943	1,43666	1,44393
41	1,50324	1,51081	1,51840	1,52604	1,53370
42	1,59628	1,60426	1,61227	1,62033	1,62841
43	1,69443	1,70285	1,71131	1,71980	1,72834
44	1,79798	1,80687	1,81579	1,82475	1,83375
45	1,90723	1,91660	1,92602	1,93547	1,94497
46	2,02249	2,03237	2,04231	2,05228	2,06230
47	2,14408	2,15451	2,16499	2,17551	2,18608
48	2,27237	2,28337	2,29442	2,30553	2,31668
49	2,40771	2,41931	2,43098	2,44269	2,45445
50	2,55049				

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D.

DI CUI ALLA LETTERA B) DELL'ARTICOLO 4, DELLA PARTE AGGIUNTIVA DI PENSIONE PRENDERSI A BASE PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO AI SENSI DEL DELL'ARTICOLO 14.

U T I L E

M E S I

5	6	7	8	9	10	11
0,00425	0,00511	0,00598	0,00685	0,00772	0,00859	0,00947
0,01484	0,01575	0,01666	0,01758	0,01850	0,01943	0,02036
0,02602	0,02697	0,02794	0,02891	0,02988	0,03085	0,03183
0,03781	0,03882	0,03983	0,04085	0,04188	0,04291	0,04394
0,05024	0,05131	0,05238	0,05346	0,05454	0,05563	0,05672
0,06337	0,06449	0,06562	0,06676	0,06790	0,06905	0,07020
0,07721	0,07840	0,07959	0,08079	0,08199	0,08320	0,08441
0,09181	0,09307	0,09433	0,09559	0,09686	0,09813	0,09942
0,10722	0,10854	0,10987	0,11121	0,11255	0,11389	0,11524
0,12348	0,12487	0,12627	0,12768	0,12909	0,13051	0,13194
0,14063	0,14210	0,14358	0,14506	0,14655	0,14805	0,14956
0,15872	0,16027	0,16183	0,16340	0,16497	0,16655	0,16814
0,17781	0,17945	0,18109	0,18274	0,18440	0,18607	0,18775
0,19795	0,19968	0,20142	0,20316	0,20491	0,20666	0,20843
0,21920	0,22102	0,22285	0,22469	0,22653	0,22839	0,23025
0,24161	0,24353	0,24546	0,24740	0,24935	0,25131	0,25327
0,26526	0,26729	0,26932	0,27137	0,27342	0,27549	0,27756
0,29020	0,29234	0,29449	0,29665	0,29882	0,30100	0,30319
0,31652	0,31878	0,32105	0,32333	0,32562	0,32791	0,33022
0,34429	0,34667	0,34907	0,35147	0,35388	0,35631	0,35874
0,37359	0,37610	0,37862	0,38116	0,38371	0,38626	0,38883
0,40449	0,40714	0,40981	0,41248	0,41517	0,41787	0,42058
0,43710	0,43990	0,44270	0,44553	0,44836	0,45121	0,45407
0,47150	0,47445	0,47741	0,48039	0,48338	0,48638	0,48940
0,50779	0,51090	0,51403	0,51717	0,52032	0,52349	0,52668
0,54608	0,54936	0,55266	0,55597	0,55930	0,56264	0,56600
0,58647	0,58993	0,59341	0,59691	0,60042	0,60395	0,60749
0,62908	0,63274	0,63641	0,64010	0,64380	0,64752	0,65126
0,67404	0,67790	0,68177	0,68566	0,68957	0,69350	0,69744
0,72147	0,72554	0,72963	0,73373	0,73786	0,74200	0,74616
0,77151	0,77580	0,78012	0,78445	0,78880	0,79317	0,79775
0,82430	0,82883	0,83338	0,83795	0,84254	0,84715	0,85178
0,88000	0,88478	0,88958	0,89440	0,89924	0,90410	0,90899
0,93876	0,94380	0,94886	0,95395	0,95905	0,96418	0,96934
1,00075	1,00607	1,01141	1,01677	1,02216	1,02757	1,03301
1,06615	1,07176	1,07739	1,08305	1,08874	1,09445	1,10018
1,13514	1,14106	1,14701	1,15298	1,15898	1,16500	1,17105
1,20794	1,21418	1,22045	1,22675	1,23308	1,23944	1,24582
1,28473	1,29132	1,29794	1,30458	1,31126	1,31796	1,32470
1,36575	1,37270	1,37968	1,38669	1,39374	1,40081	1,40792
1,45123	1,45856	1,46592	1,47332	1,48075	1,48821	1,49571
1,54140	1,54914	1,55691	1,56471	1,57255	1,58042	1,58833
1,63654	1,64470	1,65289	1,66113	1,66940	1,67771	1,68605
1,73691	1,74552	1,75416	1,76285	1,77157	1,78034	1,78914
1,84279	1,85188	1,86100	1,87016	1,87937	1,88862	1,89790
1,95451	1,96409	1,97371	1,98338	1,99309	2,00285	2,01265
2,07236	2,08247	2,09263	2,10283	2,11307	2,12336	2,13370
2,19670	2,20737	2,21808	2,22884	2,23965	2,25051	2,26141
2,32788	2,33913	2,35043	2,36179	1,37319	2,38464	2,39615
2,46627	2,47814	2,49007	2,50204	2,51407	2,52616	2,53830

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA D**I. — CALCOLO DELLA RENDITA VITALIZIA DIFFERENZIALE
DI CUI ALL'ARTICOLO 5**

La tabella D) riporta i valori delle rendite vitalizie differenziali riferite alla retribuzione annua differenziale costante di una lira ed alle diverse durate di servizio espresse in anni e mesi.

La rendita vitalizia differenziale a favore del sanitario si ottiene:

1) determinando la successione delle retribuzioni annue differenziali attribuite all'iscritto, ai sensi degli articoli 5 e 6, per ogni anno solare da quello di inizio del servizio utile a quello della cessazione, con l'avvertenza che, qualora l'iscritto, in uno dei detti anni, non abbia alcun mese di servizio utile ovvero abbia una retribuzione annua contributiva pari a quella minima contemplata dall'articolo 3, la relativa retribuzione differenziale si considera uguale a zero;

2) calcolando la rendita vitalizia che risulterebbe direttamente dall'applicazione della presente tabella nell'ipotesi che la retribuzione annua, di cui al n. 1), relativa al primo anno fosse rimasta costante dalla data di inizio del servizio utile alla data della cessazione;

3) aumentando ovvero diminuendo la rendita di cui al precedente n. 2) delle quote di rendita relative ai successivi aumenti ovvero diminuzioni delle retribuzioni annue di cui al n. 1) avvenuti a partire dalla retribuzione iniziale, con l'avvertenza di attribuire ad ogni variazione in più o in meno la durata intercorrente tra la data di inizio della variazione stessa e quella della cessazione dal servizio.

**II. — CALCOLO DELLA PARTE AGGIUNTIVA DI PENSIONE DI
CUI ALL'ARTICOLO 9**

Il calcolo della parte aggiuntiva di pensione di cui all'articolo 9 si effettua con le norme indicate ai precedenti numeri 2) e 3), attribuendo però, le seguenti retribuzioni, al posto di quelle indicate al n. 1):

4) per i periodi di continuazione di iscrizione o di reinscrizione non anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, la retribuzione annua contributiva di cui all'articolo 3;

5) per i periodi di cui al n. 4) anteriori alla data predetta, la retribuzione annua differenziale determinata ai sensi dell'articolo 6 e con l'aggiunta di lire 600.000;

6) per gli eventuali servizi simultanei non valutati con quelli di prima iscrizione e non anteriori alla data predetta la relativa quota di retribuzione annua differenziale determinata in applicazione del 2° comma dell'articolo 5;

7) per gli eventuali servizi di cui al n. 6) che siano anteriori ma ancora vigenti alla data predetta la relativa quota di retribuzione annua differenziale di cui al 2° comma dell'articolo 5 moltiplicata per il coefficiente della tabella E) determinato in applicazione dell'articolo 6.

III. — CALCOLO DELLA QUOTA TEORICA DI RENDITA VITALIZIA DIFFERENZIALE DA EFFETTUARSI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO DI CUI AL 1° COMMA DELL'ARTICOLO 14

Per il calcolo della quota teorica di rendita vitalizia differenziale di cui al primo comma dell'articolo 14 si determinano, in anni e mesi, le seguenti durate:

8) quella del periodo da riscattare;

9) quella del servizio intercorrente tra il termine del predetto periodo e la fine del mese di presentazione della domanda di riscatto;

10) quella della somma dei periodi di cui ai precedenti numeri 8) e 9).

La predetta quota di rendita differenziale si ottiene moltiplicando la retribuzione presa a base del riscatto ai sensi del primo comma dell'articolo 14 per la differenza tra i coefficienti della presente tabella relativi alle durate di cui ai numeri 10) e 9).

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA E.

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI DA APPLICARE ALLA RETRIBUZIONE ANNUA DIFFERENZIALE RIFERITA ALLA DATA DA CUI HA EFFETTO LA PRESENTE LEGGE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA DIFFERENZIALE COSTANTE DA ATTRIBUIRE AI SERVIZI UTILI ANTERIORI A TALE DATA, AI SENSI DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 6

Anni di servizio	Coefficiente	Anni di servizio	Coefficiente	Anni di servizio	Coefficiente	Anni di servizio	Coefficiente
0	0,500	13	0,431	26	0,408	39	0,358
1	0,497	14	0,427	27	0,406	40	0,354
2	0,492	15	0,425	28	0,402	41	0,350
3	0,485	16	0,423	29	0,398	42	0,346
4	0,478	17	0,422	30	0,394	43	0,342
5	0,471	18	0,421	31	0,390	44	0,339
6	0,465	19	0,420	32	0,386	45	0,336
7	0,459	20	0,419	33	0,382	46	0,333
8	0,453	21	0,418	34	0,378	47	0,331
9	0,447	22	0,416	35	0,374	48	0,329
10	0,443	23	0,414	36	0,370	49	0,327
11	0,439	24	0,412	37	0,366	50	0,325
12	0,435	25	0,410	38	0,362	—	—

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA F.

VALORI DELLE RENDITE VITALIZIE DI CUI AL N. 1) DELL'ARTICOLO 17.

Anni di servizio	Pensione normale	Pensione di privilegio		Anni di servizio	Pensione normale	Pensione di privilegio	
		di categoria diversa dalla prima	di prima categoria			di categoria diversa dalla prima	di prima categoria
0	—	126.500	329.400	26	303.500	344.700	418.800
1	—	126.500	330.700	27	318.800	359.900	425.800
2	—	126.500	332.100	28	334.400	375.500	433.200
3	—	127.800	333.600	29	350.300	391.500	440.900
4	—	129.400	335.200	30	366.800	407.900	449.100
5	—	131.100	337.000	31	383.800	424.900	457.900
6	—	133.100	338.900	32	401.200	442.400	467.100
7	—	135.100	341.000	33	419.300	460.500	476.900
8	—	137.300	343.100	34	437.800	479.000	487.200
9	—	139.700	345.500	35	457.100	498.300	498.300
10	—	142.200	348.000	36	476.900	509.900	509.900
11	—	153.100	350.700	37	497.600	522.300	522.300
12	—	164.300	353.600	38	519.100	535.500	535.500
13	—	175.500	356.700	39	541.300	549.500	549.500
14	—	187.100	360.000	40	564.600	564.600	564.600
15	157.700	198.800	363.500	41	580.600	580.600	580.600
16	169.600	210.800	367.200	42	597.800	597.800	597.800
17	181.700	222.900	371.100	43	616.100	616.100	616.100
18	194.200	235.300	375.300	44	635.700	635.700	635.700
19	206.900	248.000	379.800	45	656.400	656.400	656.400
20	219.700	260.900	384.400	46	678.400	678.400	678.400
21	233.000	274.100	389.400	47	701.500	701.500	701.500
22	246.400	287.600	394.600	48	725.800	725.800	725.800
23	260.200	301.300	400.100	49	751.300	751.300	751.300
24	274.200	315.400	406.000	50	778.100	778.100	778.100
25	288.800	329.900	412.300	—	—	—	—